

Informazione per i membri

Coronavirus: Indennità per lavoro ridotto: la durata di percezione è prolungata a 18 mesi

Il Consiglio federale ha prolungato oggi da 12 a 18 mesi la durata massima per beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto (ILR). Inoltre il periodo di attesa è di un giorno. Questa modifica della relativa ordinanza scatterà il 1° settembre 2020 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Dal 1° settembre 2020 la durata massima salirà a 18 mesi, dando così alle imprese più tempo per continuare a beneficiare dell'ILR per i loro dipendenti. Il Consiglio federale ha previsto un periodo di attesa di 1 giorno a carico del datore di lavoro, nonché reintrodotta il conteggio delle ore straordinarie prima di poter beneficiare dell'ILR. Anche queste modifiche entreranno in vigore il 1° settembre 2020, dopodiché la procedura per ottenere l'ILR ridiventerà praticamente normale, come lo era cioè fino al 1° marzo 2020. Fino a fine agosto 2020 le aziende possono chiedere l'indennità per lavoro ridotto per 12 mesi al massimo sull'arco di due anni. Proprio per evitare un'ulteriore crescita della disoccupazione, il Consiglio federale ha pertanto deciso di prolungare la durata massima di percezione dell'ILR.

Link al comunicato stampa del Consiglio federale:

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-79716.html>

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus: il diritto dei lavoratori indipendenti è prolungato fino al 16.9.2020

Il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per i lavoratori indipendenti direttamente e indirettamente colpiti delle misure contro il virus è prolungato fino al 16 settembre 2020. Il diritto a questa indennità sarà accordato anche alle persone impiegate nella propria impresa attiva nel settore ricreativo che si trovano in situazioni di rigore.

Dal 6 giugno non vi è più alcuna struttura che deve rimanere chiusa e il divieto di svolgere manifestazioni è stato gradualmente allentato. Attualmente, il divieto resta in vigore a livello svizzero soltanto per le manifestazioni con oltre 1000 persone. I lavoratori indipendenti colpiti da questo provvedimento continuano ad avere diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Per tutti gli altri il diritto è scaduto il 16 maggio oppure all'inizio di giugno. Benché le restrizioni siano state allentate, molte strutture continuano a subire perdite finanziarie. Il Consiglio federale ritiene che, data la situazione, sia giustificato continuare a sostenere queste imprese. Le persone in questione non dovranno intraprendere nulla: le casse di compensazione AVS riprenderanno a versare loro l'indennità.

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di estendere il diritto all'indennità anche ai titolari di SA o S.a.g.l. impiegati nella propria impresa attiva nel settore ricreativo, che dal 1° giugno 2020 non hanno più diritto all'indennità per lavoro ridotto dell'assicurazione contro la disoccupazione. Queste persone saranno pertanto trattate in modo analogo ai lavoratori indipendenti indirettamente colpiti. Si raccomanda alle persone interessate di attendere fino a metà luglio prima di presentare la richiesta di prestazioni alla cassa di compensazione AVS.

Link al comunicato stampa del Consiglio federale:

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79685.html>

Coronavirus: l'ordinanza di necessità sulle fideiussioni solidali COVID-19 deve essere trasposta nel diritto ordinario

Nella seduta odierna, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla nuova legge sulle fideiussioni solidali COVID-19. La legge è volta a trasporre nel diritto ordinario l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Il presente avamprogetto di legge non riguarda la concessione di crediti in corso. Le richieste di crediti COVID-19 garantiti possono essere presentate fino al 31 luglio 2020.

Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha licenziato l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 per assicurare liquidità alle imprese svizzere quale ordinanza di necessità. Il Consiglio federale è tenuto a sottoporre al Parlamento i disegni di legge per la trasposizione nel diritto ordinario delle ordinanze di necessità entro un termine di sei mesi.

Il presente avamprogetto di legge disciplina i diritti e gli obblighi delle quattro organizzazioni riconosciute che concedono fideiussioni. L'avamprogetto di legge contempla diversi strumenti per prevenire i casi di rigore. Ad esempio, il termine di ammortamento previsto pari a cinque anni potrà essere prorogato non più solo di due, bensì di cinque anni fino a un massimo di dieci anni in totale. Inoltre, il credito garantito fino a 500 000 franchi non sarà considerato capitale di terzi per l'intera durata del credito, al fine di evitare un'eccedenza dei debiti ai sensi del Codice delle obbligazioni. Per le organizzazioni che concedono fideiussioni sono inoltre previsti diversi strumenti volti a prevenire i singoli casi di rigore. Per contro, il Consiglio federale intende escludere un condono generale dei debiti per interi settori o rami economici. L'avamprogetto di legge pone inoltre le basi a più lungo termine per la lotta contro gli abusi. Per contro, la definizione del tasso d'interesse deve rimanere materialmente invariata. Il Consiglio federale adeguerà ogni anno i tassi d'interesse agli sviluppi di mercato.

Link al comunicato stampa del Consiglio federale:

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79683.html>

Coronavirus: ripartizione tra locatari e locatori della pigione di locali commerciali

In relazione alla crisi legata al coronavirus, la pigione dei locali commerciali dovrà essere ripartita tra locatari e locatori. Il 1° luglio il Consiglio federale ha posto in consultazione il relativo progetto. Per il periodo di chiusura o limitazione delle attività imposto dalle autorità, i locatari verseranno il 40 per cento della pigione, mentre il 60 per cento sarà a carico dei locatori.

In seguito all'adozione da parte del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, nella sessione estiva, di due mozioni dello stesso tenore, il Consiglio federale è stato incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge che assicuri l'adempimento delle richieste formulate nelle mozioni. Il 1° luglio 2020 ha quindi avviato la procedura di consultazione su un progetto di legge. La legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il coronavirus (COVID-19) (legge sulle pigioni commerciali COVID-19) si basa essenzialmente sulle richieste delle mozioni.

Link al comunicato stampa del Consiglio federale:

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79713.html>

Coronavirus: Si apre la consultazione per il finanziamento supplementare dell'assicurazione contro la disoccupazione

L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) risente fortemente delle conseguenze economiche dell'epidemia di COVID-19. Di conseguenza, la Confederazione dovrebbe sostenerla con diversi miliardi di franchi. Il 1° luglio il Consiglio federale ha aperto la

procedura di consultazione per adeguare la legge sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (LADI).

A causa della crisi del COVID-19 l'assicurazione contro la disoccupazione è gravata da oneri finanziari senza precedenti. Dal mese di aprile 2020 più di 190 000 imprese hanno presentato domanda per ottenere le indennità per lavoro ridotto (ILR) per circa 1,9 milioni di lavoratori, pari al 36 per cento circa di tutte le persone impiegate in Svizzera.

L'assicurazione contro la disoccupazione è soggetta per legge al freno all'indebitamento. Se si raggiungesse un indebitamento di otto miliardi di franchi, servirebbe un aumento delle aliquote dei contributi salariali fino a 0,3 punti percentuali. Per evitarlo nel contesto economico attuale, il Parlamento ha approvato un credito aggiuntivo sino a 14,2 miliardi di franchi nella sessione estiva. L'attuazione di questo finanziamento supplementare necessita di una base legale. Per modificare la LADI è stato approntato un apposito progetto che ora sarà posto in consultazione con procedura abbreviata. La modifica di legge propone che la Confederazione sostenga l'AD con un importo pari ai costi generati dalle indennità per lavoro ridotto versate in rapporto con la crisi della COVID-19.

Link al comunicato stampa del Consiglio federale:

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-79718.html>

Coronavirus: il Consiglio federale attribuisce mandati d'esame per i casi di rigore

Il Consiglio federale ha discusso oggi il tema dei casi di rigore dovuti alle ripercussioni economiche del coronavirus. Sulla base di un documento che definisce secondo quali criteri valutare la nozione di «caso di rigore» dovuto al coronavirus, il Consiglio federale ha deciso di attribuire mandati d'esame all'Ufficio federale della cultura (UFC), all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Durante la crisi del coronavirus le misure di politica economica adottate dal Consiglio federale hanno permesso di salvaguardare posti di lavoro (estensione del diritto all'indennità per lavoro ridotto e all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus) e sopperire alla mancanza di liquidità delle aziende (credito COVID-19 e credito COVID-19 Plus). Nonostante da fine maggio si stia progressivamente tornando alla normalità, alcuni settori giudicano insufficienti le misure adottate dal Consiglio federale e lamentano lo scarso sostegno da parte della Confederazione. Sulla base di criteri che permettono di circoscrivere la nozione di «caso di rigore» dovuto al coronavirus, il Consiglio federale ritiene necessario effettuare un'analisi approfondita delle situazioni notificategli per poter determinare i casi di rigore nei settori economici. I mandati d'esame sono stati attribuiti agli uffici competenti dell'Amministrazione federale (UFC, UFAG e SECO), che esamineranno i casi.

Link al comunicato stampa del Consiglio federale:

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-79710.html>

Disclaimer

La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L'Unione Professionale Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall'utilizzo oppure da un'azione mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d'informarsi tramite le homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti.